



Prot. n. AMM 56/2021
Carpi, lì 24 maggio 2021

Oggetto: affidamento alla Flush Design snc di Matteo Pasquali & C., p.iva: 03113230365 del servizio informatico di manutenzione del sito web - CIG Z7C31CCEB0

**Il Direttore della Fondazione Fossoli
Prof.ssa Marzia Luppi**

Premesso che


- la Fondazione Fossoli è titolare della concessione per la gestione e valorizzazione dei luoghi di Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di Fossoli, strutture della Sinagoga di Carpi, Cimitero ebraico di Carpi) come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 febbraio 2001 ed è istituzionalmente preposta a conseguire, tra le altre, le seguenti finalità: *"la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recupero e la valorizzazione, anche nell'ambito del sistema nazionale e internazionale dei Luoghi della Memoria, del Campo di Fossoli di Carpi, di proprietà del Comune di Carpi"* (art. 5 dello Statuto);
- nel perseguimento della suddetta finalità la Fondazione Fossoli ha attivato e gestisce un proprio sito web;
- si rende necessario provvedere alla ridefinizione di un banner con contenuti forniti dalla Fondazione;

Visto il preventivo proposto dalla Flush Design snc di Matteo Pasquali & C., p.iva: 03113230365 che, per il servizio in oggetto, propone un corrispettivo complessivo pari a 200,00 euro oltre iva;

Ritenuto il preventivo proposto idoneo sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico;

Viste le seguenti norme e provvedimenti:

- la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 17.09.2020;
- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- DPR 633/1972, *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*, art. 17 ter *"Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società"*
- l'art. 36, comma secondo, lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e integrazioni;
- Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori"* e ss.mm.ii.;
- art. 1, comma secondo del DL n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020: *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di"*



esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

DETERMINA

1) di affidare alla Flush Design snc di Matteo Pasquali & C., p.iva: 03113230365 il servizio di realizzazione di banner sul sito web della Fondazione con contenuti da quest'ultima trasmessi per il corrispettivo complessivo di euro 200,00 iva esclusa;

2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto unico di determina a contrarre e determina di affidamento, quindi atto di avvio del procedimento anche ai sensi dell'art. 1 del DL 76/2020;

3) di richiedere all'affidatario la presentazione di una *Autocertificazione dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali* con timbro e firma;

4) di dare atto che i pagamenti avverranno previa verifica della regolarità contributiva;

5) di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii..

Il Direttore

Prof.ssa Marzia Luppi

